

# Gli ingegneri e gli APE

## I chiarimenti del CNI

Il CNI [Consiglio Nazionale degli Ingegneri] chiarisce attraverso una circolare (n°27 – XIX Sessione, datata 16 marzo 2017) quali sono i soggetti abilitati alla redazione degli APE anche senza frequentazione di specifico corso di formazione.

In sintesi, il DPR 75/13 e smi prescrive che a redigere gli APE siano tecnici, iscritti ai relativi ordini e collegi, abilitati all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti. Questi ultimi, a differenza di professionisti in possesso di altri titolo di

studio scientifici, sono esentati dalla frequentazione di corsi abilitanti.

Il CNI, attraverso la suddetta circolare, integra e specifica ulteriormente quanto già precisato nella circolare n°367 del 29 aprile 2014 e cioè che non sussiste l'obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all'albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all'albo nel settore c).

Sostanzialmente, quindi, non devono frequentare alcun corso gli ingegneri dei settori a) "Civile e Ambientale" e b) "Industriale".

Anche per gli ingegneri junior, iscritti ai settori a) e b), il CNI ritiene che non sia necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla redazione dell'APE con l'unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi.

Per gli ingegneri del settore c) "Dell'informazione" sembrerebbe invece necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi.

**Roberto Nidasio**  
nidasio@ctf2000.it

